R.G. N. 69/23 **RD n. 43/26**

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesca Ceroni ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso dell'Avv. [OMISSIS], c.f. [OMISSIS], con studio in [OMISSIS], rappresentata e difesa dall'Avv. [OMISSIS] del Foro di Napoli (c.f. [OMISSIS], per comunicazioni e notificazioni fax [OMISSIS], PEC [OMISSIS]) e con lui elett.te dom.ta in Roma alla [OMISSIS] nello studio dell' Avv. [OMISSIS] avverso la decisione n.133/2022 del Consiglio di Disciplina Forense di Napoli, notificata il 30 Novembre 2022, con la quale è stata irrogata all'Avv. [OMISSIS] la sanzione della sospensione per mesi 6 dall'esercizio della professione.
per la ricorrente nessuno è comparso;
Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, regolarmente citato, nessuno è presente;
Il Consigliere relatore avv. Lucia Secchi Tarugi svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio;

FATTO

L'Avv. [OMISSIS] è stata sottoposta a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

"*per la violazione degli articoli 4, 5, 9, 19, 35 c. 5, 36 e 41 CDF, per avere quando era ancora praticante avvocato e nell'ambito del giudizio [OMISSIS]/2017 Rg Giudice di Pace di Marana:*

I. Fatto uso della sigla "Avv. p." in luogo di quella corretta "praticante avvocato" prescritta dal Codice deontologico nei verbali di udienza del 19.01.2017, del 26.09.2018 e del 16.11.2020 (quest'ultima a pratica forense scaduta) e negli atti di precetto del 03.03.2021:

II. Partecipato alle udienze del 05.02.2020 e del 16.12.2020, a pratica forense già scaduta (19.06.2019), nella consapevolezza di aver cessato il relativo titolo, ed anzi, all'udienza del 05.02.2020, qualificandosi "avvocato" pur non essendo iscritta all'Albo (iscrizione avvenuta il 16.06.2021):

III. Notificato gli atti di precetto datati 03.03.2021, in difetto dello jus postulandi, ivi indicando e richiedendo somme non corrispondenti a quelle riportate nel dispositivo della sentenza n. 767/2021;

IV Inviato alla controparte assistita dall'Avv. [OMISSIS] la mail del 17. 03. 2021 in cui riferiva l'assenza della Collega all'udienza del 05.02.2020, così implicitamente mettendola in difficoltà nei rapporti con il cliente."

Il procedimento trae origine da un esposto presentato dall'Avv. [OMISSIS], legale di fiducia delle Generali Italia spa, quale FGVS, nel giudizio RG [OMISSIS]/2017 dinanzi al Giudice di Pace di Marano, che evidenziava che l'allora praticante avvocata [OMISSIS] aveva notificato per conto del proprio assistito, sig. [OMISSIS], atto di citazione contro Generali ass.ni S.p.A. FGVS e, successivamente al deposito della sentenza positiva, atti di precetto, con richieste di somme non dovute e nonostante comunicazione di pagamento spontaneo. firmandosi "p. avv." con intestazione "Studio Legale - Avv. [OMISSIS]". L'esponente comunicava altresì di aver successivamente appreso che l'abilitazione della dott.ssa [OMISSIS] era scaduta il 19/6/2019 e, nonostante detta scadenza, la ricorrente aveva usato il titolo di "Avv." alle udienze del 5/2/20 e 18/12/2020. Evidenziava poi l'esponente che l'incolpata aveva scritto direttamente alla assicurazione da lei assistita ed in quella occasione aveva sottolineato la sua assenza in una data udienza.

All'udienza dibattimentale l'incolpata rendeva dichiarazioni ove evidenziava, tra le altre cose, di non aver mai avuto intenzione di arrecare pregiudizio all'esponente ovvero di ledere l'Avvocatura. Il difensore dell'incolpata si riportava alle proprie difese e concludeva per

l'applicazione della sanzione minima e comunque per l'infondatezza delle violazioni di cui ai punti 3 e 4 del capo di incolpazione.

All'esito, la Sezione depositava dispositivo di decisione ove deliberava, in applicazione degli artt. 52 e 53 della Legge n. 247/2012 e dell'art. 29 del Regolamento n. 2/2014 CNF, di infliggere all'incolpata Avv. [OMISSIS] la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi sei (6).

Avverso la decisione l'Avv. [OMISSIS] ha proposto tempestiva impugnazione deducendo 3 motivi di ricorso e ha chiesto al CNF, ritenuti inesistenti o irrilevanti i capi di incolpazione terzo e quarto e considerate le circostanze complessive degli altri addebiti, invece, fondati, di ridurre la sanzione alla censura.

Con il primo motivo la ricorrente esamina il I e II capo di incolpazione e, pur dando per ammessi o pacifici o comunque incontestabili gli addebiti, ritiene che si possa addivenire ad una attenuazione della pena tenuto conto del fatto le violazioni sono state commesse nell'ambito di un'unica pratica iniziata quando la ricorrente era in possesso del titolo e della abilitazione e l'illegittima prosecuzione della prestazione oltre l'abilitazione, sarebbe stata effettuata al fine di non dover officiare altro professionista e doverlo remunerare ovvero ripartire con lui la liquidazione unica, in sostanza si sarebbe trattato di un illecito di necessità economica.

Sotto altro aspetto nel motivo di ricorso si evidenzia che la condotta illegittima non ha avuto affatto eco, si è esaurita nell'ambito di quel processo ed è venuta a conoscenza solo del Giudice e delle parti del giudizio, senza pregiudizio dell'Avvocatura. Inoltre, secondo l'Avv. [OMISSIS] l'illecito non ha danneggiato il cliente e, men che meno, la controparte, la sospensione appare eccessiva dato che la ricorrente si è poi regolarmente abilitata e iscritta all'Albo, per cui la decisione risulta sproporzionata e poco comprensibile dal punto di vista umano. La condotta anteriore e successiva ai fatti della ricorrente è stata incensurabile.

Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce l'inesistenza della motivazione della decisione del CDD sul III capo di incolpazione e sostiene che il precetto, essendo un atto fuori dal giudizio, non necessita di patrocinio e non forma giudicato sul *quantum* richiesto. Inoltre, afferma che la notifica dei precetti, nel caso di specie è stato un atto di garanzia e che comunque mostra disponibilità alla transazione, evidenziando così la buona fede nel suo operato, che la inesattezza delle somme sostanzia semmai un errore, relativamente al quale, tuttavia, stante la genericità della contestazione, non ha avuto possibilità di difesa.

Con il terzo motivo l'incolpata, prendendo posizione sul IV capo di incolpazione, sostiene che l'invio dell'email per conoscenza alla controparte sia stata una cortesia e non un atto volto a screditare la Collega, e contesta, quindi, l'interpretazione del CDD secondo cui l'Avv.

[OMISSIS] avrebbe agito per mettere in cattiva luce l'esponente, comunicando la assenza di quest'ultima ad una udienza, quando tale assenza a detta della ricorrente sarebbe comunque una libera scelta dell'avvocato non sindacabile dal proprio assistito, per cui la comunicazione al cliente non avrebbe il potere di mettere in cattiva luce il legale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo è infondato e va rigettato.

I fatti sono confermati dalla stessa Avv. [OMISSIS] e il comportamento è tale da meritare la sanzione irrogata. La necessità economica di non condividere l'onorario con il difensore che sarebbe subentrato non può considerarsi una esimente o una scusante atteso che al momento della cessazione dell'abilitazione al patrocinio e prima della iscrizione all'albo degli avvocati non si può svolgere più attività difensiva in giudizio. A nulla rileva il lasso di tempo intercorso tra la cessazione della abilitazione al patrocinio e l'iscrizione all'albo degli avvocati (che comunque nel caso di specie è stato di due anni dal 19/6/2019 al 16/6/2021), né il fatto che non si sia arrecato danno al proprio assistito o alla controparte; a mente dell'art. 5 CDF, infatti, l'iscrizione agli albi costituisce condizione per l'attività riservata all'avvocato e l'assistenza in giudizio è tale, pertanto, il praticante avvocato può esercitarla solo se abilitato, nei limiti per materia e per il tempo di validità della abilitazione al patrocinio. Peraltro, la Avv. [OMISSIS] non si è limitata a proseguire l'attività difensiva dopo la scadenza della abilitazione, ma ha anche violato l'art. 35 co.5 CDF presentandosi con il titolo "p. Avv." o di "Avv. p.", invece che con quello specificamene indicato dalla norma di "praticante avvocato" e ha commesso anche l'illecito disciplinare dell'utilizzo della dicitura "Studio legale" nella propria carta intestata. Come già chiarito dal CNF in precedenti pronunce, l'inserimento nella carta intestata della dicitura "Studio Legale" da parte del praticante avvocato costituisce atto idoneo ad ingenerare nei terzi il convincimento di potersi riferire ad un soggetto abilitato ad esercitare la professione forense, inducendo pertanto in errore i clienti sui titoli del professionista.

Pertanto, la sanzione della sospensione di mesi 6 appare più che congrua, considerato che la sanzione edittale per la violazione del solo art. 36 CDF è la sospensione da 6 a 12 mesi, ma la ricorrente, con i ripetuti comportamenti contestati (risultando prescritto nella sua singola materialità esclusivamente quanto attiene al verbale di udienza del 19/1/2017) nei soli capi I e II di incolpazione, oggetto del primo motivo di ricorso, ha violato anche altre disposizioni del CDF (art. 35 co. 5 CDF).

Anche il secondo motivo non coglie nel segno e va rigettato: ciò che viene contestato all'Avv. [OMISSIS] con il III capo di incolpazione è proprio di aver provveduto a notificare due atti di precetto in rappresentanza e difesa del suo assistito, senza avere più lo *jus postulandi.* La

ricorrente contesta la motivazione che il CDD ha posto a sostegno dell'accertamento della responsabilità, ritenendola inesistente, nel farlo, tuttavia, estrapola una frase dal contesto della decisione, che invece ben argomenta sul comportamento considerato deontologicamente sanzionabile quanto alla notifica dei due atti di precetto. Il CDD, infatti, prescinde dal diritto di procedere ad intimare il precetto, che la parte aveva, indipendentemente dalla disponibilità della controparte ad adempiere spontaneamente, ma contesta che tali atti siano stati notificati dall'Avv. [OMISSIS] quale "Avv. p". e in rappresentanza e difesa del proprio cliente, quando la abilitazione al patrocinio della ricorrente era scaduta e la stessa non era ancora iscritta all'albo. A ciò si aggiunga che nella cartolina di ritorno della notifica alla data del 21 marzo 2021, quando la ricorrente non aveva più l'abilitazione al patrocinio dal giugno 2019 e non era ancora iscritta all'albo degli avvocati (l'iscrizione è del giugno 2021) compare un timbro con la dicitura "STUDIO LEGALE [OMISSIS] – Avv. [OMISSIS]".

Ora, voler sostenere che si è trattato di errore in buona fede e che la Avv. [OMISSIS] non intendeva spendere un titolo che non aveva, è oggettivamente smentito dai fatti.

Ma non basta, perché è del tutto ingiustificabile il comportamento della ricorrente che ha inviato per conoscenza alla compagnia di assicurazione -controparte assistita dalla collega- la mail del 17/3/2021 di risposta a quella della Avv. [OMISSIS], specificando l'assenza di quest'ultima ad una udienza nella causa in cui difendeva la Compagnia. L'art. 41 CDF permette di indirizzare la corrispondenza ad una controparte assistita da un Collega, solo per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze e non per ribattere ad affermazioni contenute, peraltro, in una mail dell'Avv. [OMISSIS], che non vedeva neppure come destinataria la Compagnia assicuratrice, ma solo la ricorrente.

Anche l'ultimo motivo di impugnazione non è dunque accoglibile per quanto sopra esposto.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025;

IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Federica Santinon f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 20 [OMISSIS] 2026.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà